



# **Regolamento per la disciplina del Referendum di iniziativa popolare**

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum di iniziativa popolare, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

### Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum di iniziativa popolare su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale.

Sono esclusi gli atti e le proposte:

- a) in materia tributaria e tariffaria;
- b) in materia elettorale;
- c) in materia di nomine, designazioni o revoche di rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- d) in materia di non esclusivo interesse locale.

Inoltre, non è ammesso referendum di iniziativa popolare:

- a) sui provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze di persone;
- b) sui provvedimenti concernenti i dipendenti comunali, compresi quelli assegnati a strutture autonome;
- c) sui quesiti la cui formulazione sia incompatibile con la pari dignità e uguaglianza delle persone;
- d) su appalti e concessioni;
- e) sul regolamento del Consiglio comunale;
- f) su atti relativi ad oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti per legge;
- g) su pareri richiesti dalla legge;
- h) su soggetti sui quali gli organi competenti hanno già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale e da cui sono derivati rapporti con terzi.

## TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

### Articolo 3 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM

I promotori del referendum, in numero non inferiore a venti, prima della raccolta delle firme di cui all'art. 5 del presente regolamento, formulano il quesito referendario attraverso istanza indirizzata al Sindaco.

Il Sindaco entro quindici giorni dalla istanza, convoca il Consiglio comunale che si pronuncia sulla ammissibilità della proposta.

#### Articolo 4 - AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA

Il Consiglio comunale, convocato appositamente per discutere sull'ammissibilità:

- a) valuta preliminarmente la possibilità e la opportunità di adottare norme, provvedimenti o atti conformi alla richiesta popolare. In tal caso il referendum non ha luogo;
- b) successivamente valuta la possibilità e la opportunità di concludere con il comitato promotore un accordo sull'esatto contenuto e sulla più adeguata formulazione del quesito e dei quesiti referendari;
- c) giudica infine la ammissibilità del referendum in base alle norme dello Statuto;

La deliberazione con la quale il Consiglio dichiara l'ammissibilità è approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### Articolo 5 - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO - RACCOLTA FIRME

Espletato l'esame sull'ammissibilità, la richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori del Comune.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita. La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo. Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Generale, dagli incaricati del Sindaco, dai consiglieri comunali e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso tutti gli uffici comunali, compresi quelli delle frazioni, e gli uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum di iniziativa popolare, accompagnata da una relazione illustrativa e corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve essere trasmessa al Sindaco, quindi depositata presso la segreteria comunale, entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità. Le firme raccolte possono superare il numero degli elettori di una percentuale non superiore al 30%, in caso contrario la richiesta è invalida.

#### Articolo 6 - CONTROLLO DELLA RICHIESTA

Il Consiglio, subito dopo essersi pronunciato sulla ammissibilità del referendum o dei referendum proposti, nella medesima seduta nomina la commissione per il referendum, composta dal Sindaco, dal Segretario comunale, dal responsabile del servizio elettorale, da un consigliere in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza delle minoranze consiliari, e da due cittadini designati dal comitato promotore.

Per la individuazione dei consiglieri e dei gruppi che fanno parte della maggioranza e di quelli che conseguentemente fanno parte della minoranza si applica il comma 11 dell'art. 40 dello Statuto comunale.

La Commissione, entro 20 giorni dal termine dalla data di presentazione della Richiesta di Referendum, di cui all'art. 5, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali e che esse raggiungano e non superino i numeri minimo e massimo richiesti dallo Statuto, e dà immediata comunicazione dei risultati della sua verifica al comitato promotore, al Sindaco, ai componenti il Consiglio comunale.

Qualora la verifica dia esito negativo, sulle contestazioni decide il Consiglio comunale.

Qualora la verifica dia esito positivo, il Sindaco fissa la data di svolgimento dei referendum, la quale non può essere inferiore a tre mesi né superiore a cinque mesi dal deposito del processo verbale delle operazioni di verifica da parte della competente commissione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.22 dello Statuto comunale.

#### Articolo 7 - INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

### TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

#### Articolo 8 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini italiani, maggiorenni e residenti. Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle sedi comunali.

#### Articolo 9 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai soli fini del referendum di iniziativa popolare il Sindaco, sentita la Commissione Elettorale Comunale, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpendo le attuali sezioni allo scopo di ridurre il numero. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

## Articolo 10 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 8.00. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 20.00 del giorno stesso. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio. Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art.12, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art.14 della Legge 21.3.1990 n.53.

## Articolo 11 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante. L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

## Articolo 12 - ESITO DEL REFERENDUM

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi. In quest'ultimo caso il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere assunto dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 13 - SCHEDA PER IL REFERENDUM

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento. Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di

referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO. All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

#### Articolo 14 - PROPAGANDA

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

#### Articolo 15 - SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

#### Articolo 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto comunale, al Regolamento comunale e alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.

REFERENDUM POPOLARE

Oggetto del Referendum

Quesito referendario

SI

NO

FAC-SIMILE  
FORMATO FINITO: CM 41 x 22